

# COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Città Metropolitana di Palermo

## AVVISO

### IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **Il versamento della 1<sup>a</sup> rata dell'IMU scade il 16 giugno 2017**

Ai sensi del comma 13 bis dell'art.13 del decreto legge 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, il versamento della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2017, pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e cioè del 2016.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 il Comune di Isola delle Femmine non ha adottato, entro il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione, deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni IMU. Le aliquote e le detrazioni sono quelle stabilite con la [deliberazione commissariale n°19 del 30 settembre 2014](#) (le aliquote e le detrazioni del 2012 sono state automaticamente prorogate per gli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base delle specifiche disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296 e all'ultimo periodo del comma 13 bis dell'art.13 del decreto legge 6.12.2011, n.201 e successive modifiche e integrazioni), nonché, per i terreni agricoli, quelle stabilite [dall'art.1, comma 692, della legge 23.12.2014, n.190](#).

Per effetto delle norme di legge e delle deliberazioni sopra richiamate, le aliquote IMU sulla base delle quali devono essere effettuati i calcoli per il versamento della 1<sup>a</sup> rata dell'anno 2017 sono quindi le seguenti:

**ALIQUOTA : 4 per mille** per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

**ALIQUOTA : 10,6 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014.

**ALIQUOTA : 10,6 per mille** per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili.

### **Normativa comunale di riferimento**

[Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC](#)

Ai sensi del comma 12-ter dell'art.13 del decreto legge 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

## **Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado**

Dal 1° gennaio 2016, per effetto dell'art.13, comma 3, lettera 0a), del DL 6.12.2011, n.201, inserito dall'art.1, comma 10, della legge 28.12.2015, n.208, è stata introdotto la riduzione al 50% della base imponibile IMU nel caso di concessione in comodato dell'unità immobiliare a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni indicate nella norma stessa, che prevede testualmente quanto segue: *"La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23."*

Per le modalità applicative di tale beneficio si rimanda alla [risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF, protocollo n°3946, del 17.2.2016](#).

## **Immobili locati a canone concordato.**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n°431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

## **Terreni agricoli**

I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Isola delle Femmine sono esenti dall'IMU – per effetto dell'art.1, comma 13, della legge 28.12.2015, n.208, in quanto l'intero territorio comunale è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riguardante l'esenzione per i terreni agricoli.

## **Versamento dell'IMU da parte dei contribuenti residenti all'estero**

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il pagamento dell'imposta, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, mediante bonifico intestato a:

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

IBAN IT76-A076-0104-6000-0001-5876-907 Codice BIC BPPIITRRXXX

Indicare come causale: IMU anno \_\_\_\_, rata di \_\_\_\_ (acconto o saldo), il proprio codice fiscale.

La copia del bonifico deve essere inoltrata al Comune o attraverso l'e-mail [ufficiotributi@comune.isoladellefemmine.pa.it](mailto:ufficiotributi@comune.isoladellefemmine.pa.it) o attraverso il fax +39 091 8679282.